

COMITATO UFFICIALI DI GARA REGOLAMENTO Hockey Pista

Approvato con delibera del Consiglio Federale
N. 102 del 19 settembre 2014
Modifica età a 60 anni del. CF n. 123/2018



Sommario

ART. 01 - IL COMITATO DIRETTIVO HOCKEY PISTA	3
ART. 02 - SEDE	3
ART. 03 - COMPOSIZIONE E COMPITI.....	3
ART. 04 - FINANZIAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO	3
ART. 05 - IL RESPONSABILE CUG HOCKEY PISTA	4
ART. 06 - IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE	4
ART. 07 - CATEGORIE ARBITRALI	4
ART. 08 - EFFETTIVI E FUORI RUOLO	5
ART. 09 - CASI PARTICOLARI	6
ART. 10 - MODALITÀ PER IL PASSAGGIO TRA LE DIVERSE CATEGORIE	6
ART. 11 - AUSILIARI	7
ART. 12 - REFERENTI TECNICI INQUADRAMENTO E RUOLO	7
ART. 13 - AMMISSIONE AL RUOLO DEI REFERENTI TECNICI	7
ART. 14 - STRUTTURA TERRITORIALE	8
ART. 15 - IL COLLABORATORE C.U.G. REGIONALE	8
ART. 16 - IL TESSERAMENTO	9
ART. 17 - MODALITA' DI TESSERAMENTO	9
ART. 18 - OBBLIGATORIETA' ARBITRAGGIO PARTITE HOCKEY	10
ART. 19 - DIRITTI DEGLI ARBITRI	10
ART. 20 - DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ARBITRI.....	10
ART. 21 - DIVIETI DEGLI ARBITRI	12
ART. 22 - MANCATA ATTIVITA' ARBITRALE	13
ART. 23 - INCOMPATIBILITA'	13
ART. 24 - RIMBORSI SPESE	13
ART. 25 - GIUDIZI TECNICI SULL'OPERATO DEGLI ARBITRI	13
ART. 26 - DEFERIMENTO ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	13
ART. 27 - APPLICABILITA' DELLE NORME.....	13

ART. 01 - IL COMITATO DIRETTIVO HOCKEY PISTA

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale del C.U.G. è costituito il "Comitato Direttivo Hockey Pista".

ART. 02 - SEDE

Il Comitato Direttivo Hockey Pista ha sede presso la Federazione Italiana Sport Rotellistici sita in Roma viale Tiziano 74.

ART. 03 - COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Comitato Direttivo Hockey Pista è composto da:

- il Responsabile CUG HP, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente C.U.G.;
- il Responsabile della Formazione nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile del Direttivo e del Presidente CUG;
- due membri nominati dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile CUG HP in accordo con il Presidente del C.U.G.

Alle riunioni del CD può, in alcune circostanze su convocazione del Responsabile CUG, partecipare un rappresentante degli Arbitri in attività da loro nominato. Quest'ultimo non ha nessun potere decisionale e non può avere incarichi all'interno del Direttivo ai sensi dello Statuto FISR.

Tutti i membri del CD devono appartenere al CUG.

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

- a) il reclutamento e l'istruzione preventiva degli aspiranti arbitri, la nomina, la preparazione, l'aggiornamento tecnico in accordo con il Settore Tecnico della FISR, il giudizio e la classificazione degli Arbitri della FISR;
- b) l'annuale segnalazione al Consiglio Federale degli arbitri idonei alla qualifica di arbitro internazionale per i successivi adempimenti con la Federazione Internazionale per le nomine di competenza;
- c) la valutazione dei Referenti Tecnici;
- d) la segnalazione, entro il 10 luglio di ogni anno, dei passaggi degli arbitri da una categoria all'altra per la conseguente inerente ratifica al Consiglio Federale;
- e) in accordo con il Consiglio Federale, tutela gli interessi morali degli appartenenti al Gruppo;
- f) presentare annualmente al C.F. un preventivo di spesa ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, e una relazione finale annuale;
- g) curare i rapporti con il Settore Tecnico della FISR e di proporre al C.F. tutto quanto ritenuto utile o necessario per una migliore funzione e tutela della classe arbitrale di hockey;
- h) assume le decisioni di cui all'art 25 del presente regolamento.

Il Comitato si riunisce, per convocazione del Responsabile CUG Hockey Pista, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che il Responsabile CUG Hockey Pista lo ritiene necessario.

ART. 04 - FINANZIAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

La FISR provvede alla copertura economica dei servizi affidati al Comitato Direttivo Hockey Pista annualmente stabiliti dal Consiglio Federale della FISR su proposta del Presidente del C.U.G., in base al preventivo di spesa annuale redatto dal Comitato stesso.

ART. 05 - IL RESPONSABILE CUG HOCKEY PISTA

Con richiamo e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara, il Responsabile CUG Hockey Pista è dotato di autonomia operativa e provvede per i ruoli di propria competenza:

- 1) a impartire agli Arbitri ed ai Referenti Tecnici le direttive specifiche per la loro attività, anche sulla base degli indirizzi del Settore Tecnico Hockey Nazionale;
- 2) a promuovere le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici;
- 3) alle designazioni degli Arbitri e dei Referenti Tecnici
- 4) alle valutazioni degli Arbitri avvalendosi dei Referenti Tecnici;
- 5) alle valutazioni dei Referenti Tecnici;
- 6) a individuare – nell'ambito del Comitato Direttivo – le persone incaricate di gestire designazioni arbitrali di attività minori (serie B, Femminile e Giovanili),
- 7) a nominare i Componente C.U.G. HP Regionali, competenti per zona per la gestione delle designazioni dei Campionati Giovanili;
- 8) ad informare, successivamente ad ogni visionatura, gli Arbitri sulle risultanze delle loro prestazioni
- 9) a redigere, al termine dell'anno sportivo, la scheda di valutazione complessiva tecnica-comportamentale per ciascun Arbitro e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte durante l'anno.

ART. 06 - IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

I compiti del Responsabile della formazione sono:

- 1) in sinergia con il Responsabile CUG e seguendo le indicazioni del ST Nazionale, promuove e realizza, le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici, per una migliore uniformità delle prestazioni arbitrali. Nello svolgimento delle sue mansioni può avvalersi dell'aiuto di collaboratori scelti sia all'interno che all'esterno del CUG.
- 2) ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri e i Referenti Tecnici appartenenti a qualsiasi ruolo.
- 3) in accordo con il Responsabile CUG e in sintonia con il ST Nazionale che ne promulga l'iniziativa, con cadenza di norma semestrale, convoca riunioni con i rappresentanti tecnici, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute da società e tesserati, per poi riferirne al ST Nazionale e al Direttivo del CUG HP
- 4) 4. supporta il Direttivo nella valutazione dei Referenti Tecnici.

ART. 07 - CATEGORIE ARBITRALI

Le categorie in cui sono inquadrati gli arbitri sono le seguenti:

- a) "A – Internazionale"
- b) "A"
- c) "B"
- d) "Allievi"
- e) "Over"
- f) "Benemeriti"

Arbitro Categoria "A Internazionale"

L'Arbitro del ruolo deve essere in possesso di nomina ad Arbitro internazionale ed è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionati Nazionali A1 A2 e B;
- Coppa Italia o di Lega;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- le gare di livello internazionale su designazione dei corrispondenti organi internazionali;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR

Arbitro Categoria "A"

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionati Nazionali A1, A2 e B;
- Coppa Italia o di Lega;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR

Arbitro Categoria "B"

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionato Nazionale Serie B;
- Coppa Italia o di Lega Serie B;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR

Arbitro Categoria "Allievo"

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di tutti i campionati Giovanili.

Può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della F.I.H.P, ad eccezione delle gare dei campionati di serie A1 e A2.

Arbitro Categoria "Over"

Superato il limite del 60° anno gli arbitri vengono posti nella categoria Over.

Fino al 65° anno di età, l'arbitro del ruolo è esclusivamente abilitato a dirigere le gare di tutti i campionati Giovanili Zonali e Nazionali.

Tutti gli arbitri del Ruolo possono svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR previo partecipazione al corso di abilitazione se non già fatto precedentemente.

Arbitro Categoria Benemeriti

Gli arbitri che cessano l'attività possono essere nominati Benemeriti dal Consiglio Federale sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale Cug.

I Benemeriti possono svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR previo partecipazione al corso di abilitazione se non già fatto precedentemente.

ART. 08 - EFFETTIVI E FUORI RUOLO

Con riferimento alla loro posizione rispetto all'attività federale gli arbitri si distinguono in:

- Effettivi;
- Fuori Ruolo.

Arbitri Effettivi

Sono arbitri effettivi tutti coloro che, appartenenti alle categorie arbitrali, svolgono continuativamente e con regolarità le funzioni di arbitro e/o di ausiliare.

Arbitri Fuori Ruolo

Gli Arbitri non ricompresi tra gli effettivi vengono inquadrati nella posizione di "Arbitro Fuori Ruolo" e, conseguentemente non è abilitato a dirigere gare.

La posizione di Fuori Ruolo può essere di tipo:

- definitivo
- temporaneo

Esclusione definitiva:

sono posti in posizione di Fuori Ruolo definitivo gli arbitri che rassegnano le proprie dimissioni o che superano l'età dei **60°** anni interrompendo tutte le attività arbitrali;

Esclusione temporanea

L'arbitro che per particolari motivi di famiglia, di lavoro, di salute o per altri giustificati motivi non possa svolgere temporaneamente l'attività, può chiedere al Comitato Direttivo, con domanda motivata e comunicandone la durata, di essere temporaneamente inquadrato nella posizione di "Arbitro fuori ruolo".

La richiesta non potrà essere superiore ai due anni.

Al termine del periodo richiesto e concesso dal Comitato Direttivo l'arbitro, previa domanda di riammissione al quadro effettivo, da inoltrarsi al Comitato Direttivo, sarà automaticamente riammesso nei quadri.

Nel caso di inquadramento temporaneo nella posizione di "Arbitro Fuori Ruolo" per un periodo di durata superiore ai sei mesi l'arbitro, per essere riammesso nella categoria di competenza deve effettuare un esame di idoneità.

Gli arbitri che ricoprono cariche federali rimettono l'incarico al Comitato Direttivo per l'intera durata del mandato federale.

ART. 09 - CASI PARTICOLARI

Gli Arbitri a disposizione, se non impiegati per incarichi di tipo tecnico-organizzativo, possono permanere nella posizione di "Arbitro Fuori Ruolo" per un massimo di due anni sportivi consecutivi, al termine dei quali cessano dalla qualifica.

Gli Arbitri effettivi, che siano tesserati come giocatori della FISR, possono essere inseriti solo nel ruolo di Arbitro di Categoria "Allievo" e possono arbitrare solo gare del settore Giovanile fino alla Categoria Under 20 inclusa.

Gli Arbitri inseriti in categorie diverse da quello di Arbitro Categoria "Allievo", che si tesserino nel corso dell'anno sportivo come giocatori della FISR:

- sono transitati dal Comitato Direttivo di Hockey pista nel ruolo di Arbitro Categoria "Allievo" ed assegnati al Componente Regionale C.U.G. del Settore Tecnico competente per zona;
- possono arbitrare solo gare del Settore Giovanile fino alla Categoria Under 20 inclusa.

ART. 10 - MODALITÀ PER IL PASSAGGIO TRA LE DIVERSE CATEGORIE

Per il passaggio da una categoria all'altra degli arbitri effettivi di hockey pista dovranno essere osservate le seguenti incombenze:

Dalla categoria "Allievo" alla categoria "B".

Permanenza di un minimo di un anno nella categoria "allievo" con almeno 15 gare

arbitrate e una relazione, con valutazione positiva, da parte del Componente C.U.G. Regionale che può avvalersi delle referenze dei RT regionali o di quelle degli Arbitri con più esperienza.

Al termine della Stagione Sportiva durante la quale è avvenuto l'eventuale passaggio di Categoria l'Arbitro, previo superamento di un esame teorico – pratico sostenuto alla presenza del Responsabile CUG Hockey Pista, di un Componente il Comitato Direttivo Arbitri Hockey Pista e inoltre di un Rappresentante del Settore Tecnico Hockey, verrà confermato nella categoria "B".

Dalla categoria "B" alla categoria "A".

Permanenza di un minimo di un anno nella categoria "B" con almeno 20 gare arbitrate e 6 referenze di cui almeno 4 con esito positivo.

Al termine della stagione sportiva durante la quale è avvenuto l'eventuale passaggio di Categoria l'Arbitro previo superamento di un esame teorico – pratico sostenuto alla presenza del Responsabile CUG Hockey Pista, di un Componente il Comitato Direttivo Arbitri Hockey Pista e inoltre del di un Rappresentante del Settore Tecnico Hockey, verrà confermato nella categoria "A". L'Arbitro transitato dalla Categoria B dovrà dirigere almeno 10 Gare in Serie A2, dopodiché sarà compito del Designatore l'inserimento in Serie A1 ove inizia l'Arbitraggio a due.

Dalla categoria "A" alla categoria "A - Internazionale".

Permanenza di un minimo di due anni nella categoria "A" con almeno 40 gare arbitrate come arbitro effettivo e 10 referenze avute di cui almeno 8 con esito positivo.

Tali requisiti, assieme ad una valutazione globale dell'Arbitro e al suo comportamento sia in pista che fuori, con la partecipazione alle riunioni, gli allenamenti, la disponibilità e quant'altro, potranno dare modo all'interessato di essere proposto per l'esame di arbitro categoria "A – Internazionale".

ART. 11 - AUSILIARI

Per svolgere le funzioni di Ausiliario, nei limiti previsti per ogni singola categoria, è necessario aver frequentato lo specifico corso di formazione organizzato dal Direttivo Cug o da organismi appositamente delegati.

ART. 12 - REFERENTI TECNICI INQUADRAMENTO E RUOLO

I Referenti Tecnici vengono inquadrati, su proposta del Comitato Direttivo Hockey Pista e con deliberazione del Consiglio Federale, nel ruolo di Referente Tecnico effettivo e sono abilitati alla valutazione di tutti gli Arbitri effettivi.

Il Referente Tecnico può richiedere, per motivate esigenze, di essere inquadrato in posizione di "Referente Tecnico fuori ruolo".

I Referenti Tecnici, se non impiegati per incarichi di tipo tecnico-organizzativo, possono permanere nella posizione di "Referente Tecnico fuori Ruolo" per un massimo di due anni sportivi consecutivi, al termine dei quali cessano dalla qualifica.

Le funzioni di Referente Tecnico possono essere svolte anche da Arbitri Effettivi ma solo se designati in categorie inferiori a quella di appartenenza.

ART. 13 - AMMISSIONE AL RUOLO DEI REFERENTI TECNICI

Per l'ammissione al corso per Referente Tecnico il candidato deve presentare domanda al Comitato Direttivo Hockey Pista producendo una autocertificazione che attesti:

- di non essere a qualunque titolo tesserato alla FISR, ad eccezione del tesseramento quale Arbitro effettivo o Fuori Ruolo;
- l'autorizzazione alla FISR all'impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati anche

- sensibili;
- di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della FISR, di altre Federazioni sportive nazionali, complessivamente uguali o superiori a sei mesi;
 - di avere compiuto il 25° anno d'età e non avere maturato il 65° alla data di inizio del corso;
 - di essere in possesso almeno di un titolo di studio non inferiore alla licenza di Scuola secondaria di primo grado.

La qualifica di Referente Tecnico si acquisisce previo esito positivo dell'esame finale di un apposito corso indetto dal Comitato Direttivo Arbitri Hockey Pista.

L'elenco delle persone che hanno acquisito la qualifica di Referente Tecnico viene trasmesso al Comitato Direttivo Hockey Pista il quale autorizza il primo tesseramento ed assegna ciascun Referente Tecnico alla competenza territoriale.

ART. 14 - STRUTTURA TERRITORIALE

La struttura territoriale è suddivisa in "Zone" nelle quali si svolge l'attività dell'hockey ed è composta dal Collaboratore C.U.G. HP Regionale

Tale funzione attribuisce automaticamente anche la qualifica di componente C.U.G. regionale Hockey Pista.

Il Componente C.U.G. Regionale Hockey Pista è componente ai sensi dell'articolo 8 secondo comma del regolamento C.U.G.

Nell'ambito della autonomia funzionale il Componente C.U.G. Regionale Hockey Pista può conferire specifici incarichi di natura tecnico-organizzativa, determinando compiti e durata degli incarichi, dandone contestuale comunicazione al Responsabile Settore Hockey Nazionale.

Il funzionamento e le attività di segreteria delle Strutture Regionali sono assicurati direttamente dagli Organi territoriali presso i quali sono costituiti in coordinamento con la segreteria centrale.

ART. 15 - IL COLLABORATORE C.U.G. REGIONALE

Il Componente C.U.G. regionale, sulla base delle direttive di carattere generale impartite dal Responsabile CUG Hockey Pista, coordina e dirige le attività del Settore arbitrale a livello territoriale, ed in particolare:

- promuove le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici Regionali in collaborazione con il Responsabile della Formazione per quanto concerne la formazione tecnica regolamentare;
- in merito alle valutazioni - nelle gare di attività zonale di propria competenza - degli Arbitri effettivi, direttamente o avvalendosi dei Referenti Tecnici della propria zona, redige, al termine della stagione sportiva, una scheda di valutazione complessiva tecnico-comportamentale – limitatamente alle gare di attività zonale di propria competenza - per ciascun Arbitro effettivo e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte.

Il Componente C.U.G. regionale, sulla base delle schede di valutazione complessiva tecnico-comportamentale, propone al Comitato Direttivo Hockey Pista:

- le promozioni degli arbitri effettivi categoria "Allievi" alla categoria "B";
- le proprie considerazioni in merito alle visionature svolte dai Referenti Tecnici, limitatamente alle gare dell'attività zonale, affidata alla sua gestione operativa;
- le proprie considerazioni in merito all'operato degli arbitri effettivi categorie "A" e "B" nelle gare di attività zonale da loro dirette;

Il Componente C.U.G. regionale assolve con continuità l'obbligo di informativa sia verso il Settore Tecnico Hockey Nazionale sia verso il Comitato Direttivo Hockey Pista.

ART. 16 - IL TESSERAMENTO

Tutti gli Arbitri appartenenti alle categorie di cui all'art. 7 del presente regolamento, ivi inclusi gli Arbitri Benemeriti, sono annualmente tesserati alla FISR sulla base delle norme annuali approvate dal Consiglio Federale.

Il Comitato Direttivo Hockey Pista - sentito il parere del Presidente del C.U.G. - autorizza il tesseramento per ciascuna stagione sportiva degli Arbitri effettivi e dei Referenti Tecnici, dopo la produzione, entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale, la seguente documentazione:

Arbitro effettivo

- certificato di idoneità fisica alla attività agonistica, sulla base di quanto previsto dalle normative di legge in vigore;
- attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale;
- dichiarazione in ordine all'eventuale proprio tesseramento quale giocatore della FISR

Referente Tecnico:

- attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale;
- dichiarazione di essere tesserato della FISR solo quale Referente Tecnico;

ART. 17 - MODALITA' DI TESSERAMENTO

Gratuità del tesseramento

Il primo tesseramento dell'Arbitro effettivo e del Referente Tecnico è gratuito ed è valido sino al termine dell'anno sportivo durante il quale lo stesso ha superato il prescritto corso. Il tesseramento degli arbitri Benemeriti è gratuito.

Età massima tesseramento arbitri

L'età massima per il tesseramento come Arbitro effettivo, nell'ambito delle categorie fissate, ai punti a),b)c),d) dell'art. 7 del presente regolamento non potrà superare il **60°** anno di età alla data del tesseramento per i Campionati Nazionali.

Il tesseramento degli arbitri "fuori ruolo" è effettuato su base annuale nella specifica categoria.

Età massima tesseramento Referenti Tecnici

L'età massima per il tesseramento come Referente Tecnico non potrà superare il 65° anno di età alla data del tesseramento, salvo particolari deroghe del Comitato Direttivo di Settore Hockey Pista, sentito il parere del Presidente del C.U.G.

Cessazione del Tesseramento

Il tesseramento degli Arbitri effettivi e dei Referenti Tecnici cessa per:

- dimissioni, a far data dalla presentazione;
- non avere proceduto a rinnovare il tesseramento annuale;
- perdita della qualifica ai sensi dello Statuto FISR;
- perdita della qualifica a causa di inidoneità fisica;
- perdita della qualifica per decadenza del tesseramento, a seguito di sentenza definitiva conseguente a procedimento disciplinare instaurato dagli Organi di giustizia federale.

ART. 18 - OBBLIGATORIETA' ARBITRAGGIO PARTITE HOCKEY

Tutte le partite di Hockey su pista organizzate, o comunque patrocinate dalla FISR devono essere dirette da arbitri regolarmente tesserati.

L'arbitraggio delle partite di Hockey su pista, siano esse amichevoli o di campionato nazionale è regolato dai Regolamenti vigenti presso FISR e nessuna deroga a tali regolamenti può essere ammessa.

ART. 19 - DIRITTI DEGLI ARBITRI

In conformità allo Statuto della FISR gli arbitri di hockey su pista sono tesserati alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e sono riuniti nel C.U.G. L'attività degli arbitri dovrà essere svolta esclusivamente attraverso le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali, delle delibere del C.F. della FISR, nonché - per quanto attiene a questioni tecnico-organizzative - del Comitato Direttivo Hockey Pista

Gli arbitri hanno diritto:

- sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità ed a ogni forma di concreta tutela della loro salvaguardia fisica ad opera della FISR, delle sue componenti, dei singoli tesserati e del C.U.G.;
- ad essere risarciti di ogni danno patito alla persona e alle proprie cose nell'ambito delle vigenti forme assicurative Federali;
- di conoscere l'esito di ogni referenza ricevuta ed al termine della stagione di ricevere le risultanze delle loro prestazioni tecniche; tale obbligo di informativa grava in capo al Responsabile CUG HP;
- di intrattenere rapporti di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il gioco dell'Hockey previa autorizzazione scritta del Responsabile CUG Hockey Pista;
- ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni organizzate da FISR sul territorio nazionale nei limiti della dotazione riservata a Fisr dagli organismi preposti.

ART. 20 - DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ARBITRI

Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono obbligati:

- a osservare lo Statuto e le altre norme della FISR, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali;
- ad arbitrare, se designati, le gare in qualità di arbitri effettivi, e ad adempiere alle funzioni di arbitri ausiliari;
- a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto - comunque riferibile alla attività sportiva - con trasparenza, correttezza e probità con richiamo al vigente ordinamento Federale;
- a dirigere gli incontri di hockey indossando la prevista divisa in sua dotazione.
- a comunicare al Responsabile CUG Hockey Pista e al Comitato Direttivo Hockey Pista - per il tramite del centrale Ufficio FISR C.U.G., tramite e-mail, all'inizio di ogni stagione sportiva (o se successivo all'atto del verificarsi della specifica situazione), se si hanno figli tesserati in qualità di atleti per una società sportiva di Hockey Pista poiché in tal caso non potranno arbitrare gare della categoria in questione. Nel caso non ottemperassero a tale disposizione incorreranno nella sospensione di 90 giorni; nel caso reiterassero tale comportamento saranno deferiti dal Responsabile CUG Hockey Pista al Presidente del C.U.G. il quale provvederà - ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del Regolamento C.U.G. - all'inoltro di formale richiesta di assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell'arbitro da parte del Giudice Nazionale, non inferiori a 180 giorni;

- a osservare il Regolamento del C.U.G., il presente regolamento, ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi, nonché a rispettare tutte le norme etico - comportamentali emanate dagli organi federali preposti;
- a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
- ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine della FISR e del loro ruolo arbitrale;
- ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire a qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FISR o dal C.U.G., dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale;
- a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnico/giuridica;
- a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecnico-atletiche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
- a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, diventando disciplinarmente rilevante la fattispecie di tre assenze ingiustificate anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;
- a versare le quote associative di ogni stagione sportiva entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in unica soluzione, pena l'esclusione dai quadri del C.U.G. e la perdita della qualifica;
- ad astenersi dal comunicare ad altri associati tesserati (salvo al proprio Componente C.U.G. regionale Hockey Pista) ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi dagli Organi tecnici;
- a segnalare con immediatezza al Responsabile CUG Hockey Pista ed al Componente C.U.G. regionale Hockey Pista ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- a segnalare immediatamente al Responsabile CUG Hockey Pista ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- a segnalare con immediatezza al Componente C.U.G. Regionale Hockey Pista le sentenze dichiarative personali di fallimento, gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- a essere esempio di rettitudine e di superiore educazione, sia nella vita privata, che nell'adempimento del suo mandato. Egli deve astenersi dal fare, in pubblico ed in privato, dichiarazioni su avvenimenti relativi alle partite che ha diretto o nelle quali ha svolto mansioni di arbitro ausiliario, od alle quali egli ha assistito nonché su materie comunque attinenti alla vita federale;
- a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche e/o associative;
- a consegnare alla Segreteria del C.U.G. l'originale del certificato di idoneità fisica prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica senza periodi di scopertura temporale;

- a presentarsi, quando designati, sul luogo dell'incontro anticipatamente all'inizio dello stesso secondo le disposizioni annuali per lo svolgimento della attività agonistica fissate dal Settore Tecnico Nazionale;
- a comunicare tempestivamente al Comitato Direttivo Hockey Pista, all'Ufficio FISR CUG ed al Responsabile CUG Hockey Pista, cambiamenti di residenza, di indirizzo, di numero telefonico e di indirizzo e-mail;
- a trasmettere agli Organi Federali competenti ed al Giudice Sportivo, il foglio di arbitraggio, nelle ventiquattrore lavorative successive allo svolgimento della partita, così pure l'eventuale rapporto relativo a penalità o a fatti avvenuti nel corso della partita stessa. Gli Arbitri sono i soli responsabili dei referti gara per quanto riguarda il risultato, le espulsioni ed eventuale supplemento di rapporto da loro redatto, facendo fede la firma da loro apportata.

ART. 21 - DIVIETI DEGLI ARBITRI

Agli arbitri è fatto divieto:

- dirigere gare di hockey senza essere stato designato dal Designatore competente per attività;
- di accettare designazioni a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta;
- di dirigere gare che non rientrano nell'attività organizzata o autorizzata dalla FISR, salva espressa deroga scritta concessa dal Componente C.U.G. regionale Hockey Pista per soli scopi sociali;
- di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società di Hockey, anche non affiliate alla F.I.H.P.;
- di rappresentare società di Hockey a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di socio, di lavoro dipendente, di rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di società partecipate o amministrare e rapporti libero professionali non occasionali;
- di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano sia le gare da loro dirette sia quelle dirette dai loro colleghi e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile CUG Hockey Pista;
- di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società di Hockey che eccedano quelli d'uso per il valore massimo determinato dal Responsabile CUG Hockey Pista con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- di andare a pranzo/cena nella giornata in cui si disputa la gara loro assegnata in locali ove è presente una o entrambe le squadre in questione, e di andare a pranzo/cena con persone che vivono il mondo dell'Hockey e possono sfruttare le loro dichiarazioni;
- di arrivare presso l'impianto accompagnati da parenti o amici chiedendone l'accesso gratuito;
- di criticare o offendere i colleghi che dirigono altre gare;
- di rilasciare interviste o dichiarazioni agli Organi di informazione, salvo quanto previsto all'art 19 del presente regolamento.

Il Responsabile CUG Hockey Pista in accordo con il Comitato Direttivo Hockey Pista, in caso di violazione ai principi sopra indicati, assumerà i provvedimenti di sospensione tecnica adeguati e nei casi più gravi trasmetterà al Presidente del C.U.G. il quale

provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del Regolamento C.U.G. all'inoltro di formale richiesta di assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell'arbitro da parte del Giudice Nazionale, non inferiori a 180 giorni.

ART. 22 - MANCATA ATTIVITA' ARBITRALE

Se un Arbitro, senza essere stato preventivamente e formalmente autorizzato dal Comitato Direttivo di Settore Hockey Pista, non svolge attività arbitrale per un anno, oltre alla retrocessione di categoria, dovrà essere deferito agli organi di giustizia per aver contravvenuto agli obblighi propri della qualifica.

ART. 23 - INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dello Statuto Federale la qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.

Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza.

Nessun arbitro può assumere incarichi tecnici all'interno del Direttivo almeno che non richieda un periodo di sospensione per tutta la durata del suo incarico.

ART. 24 - RIMBORSI SPESE

Le diarie e i rimborsi per le trasferte effettuate dagli Arbitri verranno rimborsate con le modalità e le forme stabilite da C.F. della FISR che le autorizza su proposta del Comitato Direttivo di Settore Hockey Pista.

ART. 25 - GIUDIZI TECNICI SULL'OPERATO DEGLI ARBITRI

Il giudizio tecnico sull'operato degli arbitri spetta esclusivamente al Comitato Direttivo Hockey Pista.

In seguito a proprie valutazioni in campo strettamente tecnico il Responsabile CUG Hockey Pista – atteso il parere vincolante del Comitato Direttivo Hockey Pista - può:

- a) ammonire;
- b) sospendere temporaneamente gli arbitri che ritenga responsabili di errori tecnici fino ad un tempo massimo di tre mesi;
- c) retrocedere di categoria.

ART. 26 - DEFERIMENTO ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari a carico degli arbitri, per infrazioni commesse nell'espletamento delle loro attribuzioni, vengono adottati dagli organi di giustizia sportiva competenti per specialità su deferimento del Presidente del C.U.G., (con esclusione delle sospensioni tecniche), d'intesa con il Responsabile CUG Hockey Pista.

Contro tale provvedimento gli arbitri potranno ricorrere nei tempi e modi previsti dal Regolamento di Giustizia e disciplina.

ART. 27 - APPLICABILITA' DELLE NORME

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali della F.I.H.P.